

LINEE GUIDA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI REGIONALI DI PARTE CORRENTE A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIONISMO COMUNALE

Premessa

Con deliberazione n.1446 del 18/09/2008 la Giunta regionale ha approvato la disciplina regionale che regola le politiche di sostegno all'associazionismo comunale, con particolare riferimento ai fondi di cui all'art. 9 dell'Intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento, Bolzano, Anci e Uncem sancita dalla conferenza Unificata del 1 marzo 2006, rep.936.

Il presente documento stabilisce le linee guida finalizzate all'emanazione dell'avviso pubblico attraverso il quale i beneficiari possono avvalersi delle risorse statali di cui alla predetta intesa.

1 - OBIETTIVI – BENEFICIARI - REQUISITI

Il contributo ordinario annuale è destinato a sostenere esclusivamente le spese correnti necessarie per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni gestite in forma associata coerentemente con gli indirizzi del quadro normativo vigente ed anche per favorire l'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 14 comma 28 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;

La percentuale di ripartizione delle risorse statali tra Unioni di Comuni e Comunità Montane viene fissata, come da precedente riparto, in 75% in favore delle Unioni di Comuni e in 25% in favore delle Comunità Montane.

Possono accedere al contributo, alle condizioni sottoriportate esclusivamente:

1. Comunità Montane;
2. Unioni di Comuni, il cui territorio non coincida con Comunità Montane;
3. Unioni di Comuni il cui territorio coincide anche parzialmente con il territorio di una Comunità Montana purché costituite anteriormente alla data del 18 settembre 2008.

Per accedere ai contributi le forme associative soprariportate devono esercitare, alla data del 30 giugno 2014, almeno tre tra le funzioni fondamentali individuate dall'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.ad esclusione di quella individuata nella lettera l).

Le Unioni di Comuni e le Comunità Montane possono presentare esclusivamente un'istanza di contributo.

Ciascun Comune può partecipare esclusivamente ad una forma associativa.

2 - CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE

Il contributo spettante deve essere calcolato sulla base dei seguenti parametri:

1. **Tipologia di funzioni (peso 35%):** il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione delle funzioni fondamentali di cui all'art. 14 comma 27 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii.;
2. **Servizi gestiti: (peso 10%):** il metodo di calcolo deve prevedere la valorizzazione del numero dei servizi gestiti in maniera associata (rif. art. 2, comma 3 let. e) del DPR 194/1996);
3. **Densità demografica della forma associativa (peso 40%)**
In particolare il metodo di calcolo deve valorizzare:
 - il numero dei Comuni associati (peso 5%)
 - il numero dei Comuni associati obbligati ai sensi dell'art. 14 comma 28 D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ss.mm.ii. (peso15%);
 - l'indicatore più basso conseguente al rapporto tra popolazione complessiva e numero dei comuni (popolazione media) (peso10%);
 - l'indicatore più basso conseguente al rapporto tra la popolazione complessiva e la superficie in kmq (densità demografica) (peso 10%);
4. **Grado di integrazione delle funzioni e dei servizi gestiti in forma associata (peso 15%)**

Il metodo di calcolo deve valorizzare:

- le unità di personale stabilmente destinato alla gestione associata (peso 10%);
- l'esistenza di uffici unici l'individuazione di un unico Responsabile per funzione (peso 5%).

Il contributo ordinario complessivamente spettante ad una forma associativa è calcolato nel seguente modo: punteggio totale del singolo ente, ottenuto applicando i soprariportati parametri, moltiplicato per il coefficiente derivante dalla divisione tra la somma a disposizione e il totale dei punteggi ottenuti da tutti i beneficiari.

3- ISTANZA DI CONTRIBUTO

Per poter accedere al contributo ordinario le forme associative di cui al punto 1 devono produrre, nei termini e nelle forme indicate dall'avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale della Unità Dirigenziale Operativa 04 dell'Ufficio per il Federalismo, apposita Istanza di Contributo firmata dal Rappresentante Legale della Forma Associativa (Presidente dell'Unione o Presidente della Comunità Montana).

Tale istanza deve essere corredata dalle certificazioni, a firma del Legale Rappresentante della Forma Associativa, del responsabile del servizio finanziario e del Segretario comunale, attestanti gli elementi rilevanti secondo i parametri di cui al punto 2 delle presenti linee guida.

4- ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ufficio del Federalismo Unità Operativa Dirigenziale 04, sulla base dell'istruttoria espletata conformemente alle presenti linee guida ed ai criteri dettagliati nell'avviso pubblico provvede ad approvare con proprio decreto dirigenziale il piano di riparto dei fondi destinati al contributo ordinario per il corrente anno.

L'efficacia del piano di riparto è comunque condizionata al rispetto delle norme in tema di finanza pubblica, ai vincoli derivanti dal rispetto del patto di stabilità interno ed è subordinata all'incasso delle risorse statali.

5- CONTROLLI

Il controllo sulle certificazioni rese dalle forme associative beneficiarie del Contributo Ordinario, viene effettuato a campione.

E' previsto il recupero delle somme erogate in assenza dei requisiti previsti.

Le somme eventualmente economizzate o recuperate ai sensi di quanto stabilito nel presente punto possono essere redistribuite alle altre forme associative destinatarie del Contributo in ragione della quota di riparto attribuita con il decreto dirigenziale di cui al punto 4, primo capoverso.